

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Prot. Udine,

Ai Comuni FVG

Alla Regione nelle persone di:

- Presidente e strutture della Presidenza
- Assessori
- Direzioni centrali e, per il loro tramite, Servizi competenti
- Enti regionali

Ai Consorzi di sviluppo economico

Ai Consorzi di bonifica

Alle Comunità di montagna

All'Autorità di sistema portuale del Mare Alto Adriatico

Agli Ordini/Collegi delle categorie professionali di:

- Architetti
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Periti industriali

All'ANCI FVG

All'UNCEM

E p.c.

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

oggetto: indirizzi operativi procedure di adeguamento del PRGC al Piano di gestione rischio alluvioni- PGRA

Con la presente circolare si desidera fornire un quadro informativo rispetto al Piano di gestione del rischio di alluvioni, di seguito **PGRA, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/12/2022** ("Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali"), il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2023** a cura dell'**Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali**.

L'approvazione fa seguito all'adozione del PGRA, intervenuta giusta delibera n. 3 del 21 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali quale primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni per il periodo 2021-2027: si ricorda che l'avviso di adozione è stato pubblicato nella GURI n. 29 del 4 febbraio 2022, data che ha sancito l'entrata del piano nella fase di salvaguardia, decretandone i relativi effetti sui procedimenti amministrativi interessati dal piano.

Il PGRA trae origine dalla cd. Direttiva alluvioni 2007/60/CE, recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Il D.lgs. 49/2010 stabilisce all'articolo 7 che "Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:

a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 [...]" (cfr. c. 6).

Per effetto di tale rinvio, il PGRA segue la disciplina dettata per i piani di bacino distrettuale dal TU ambiente di cui al D.lgs. 152/2006, il quale al citato comma 4 dell'articolo 65 stabilisce che:

- "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socioeconomico e di assetto ed uso del territorio [ndr: categoria che include, tra gli altri, gli strumenti urbanistici nonché gli ulteriori piani e programmi alle diverse scale territoriali, come peraltro risulta confermato dalla lettura dell'art. 7 delle NTA del PGRA] devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato" (cfr. comma 4).

Il PGRA costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali, ha valore di piano territoriale di settore e "costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi" di cui alla direttiva 2007/60/CE e al relativo D.lgs. di attuazione n. 49/2010.

I piani espressamente richiamati dall'articolo 65, comma 4 citato, in particolare i piani urbanistici i quali contengono prescrizioni di carattere urbanistico devono essere coordinati ovvero non in contrasto con il PGRA.

Il DPCM 01/12/2022 stabilisce che "**le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del PGRA, ai sensi dell'articolo 65, commi 4, 5 e 6**" del citato D.lgs. 152/2006, includendo espressamente tra le disposizioni rinviate anche il comma 5 dell'articolo 65 del TU ambiente (in aggiunta a quanto stabilito della cd. direttiva alluvioni).

Le disposizioni delle **NTA del PRGA** di più immediato interesse sono le seguenti:

-l'articolo 1 conferisce al PRGA il valore di piano territoriale di settore, fissa le finalità prioritari e del PGRA nel perseguimento dell'incolumità e riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica, ivi comprese le colate detritiche e demanda all'Autorità di bacino distrettuale l'emanazione di specifiche direttive;

- l'articolo 3 definisce la normativa di attuazione del PGRA in commento quale "**disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, nelle zone di attenzione, nelle aree fluviali¹, nelle aree non mappate allo stato delle conoscenze**";

- l'articolo 4 definisce le classi di pericolosità e di rischio;

- per le finalità di uso del territorio, l'articolo 5 stabilisce che "**Le classi di pericolosità e di rischio costituiscono condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio**" nonché "**riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione strutturali o non strutturali e per i piani di emergenza di protezione civile**"; dispone altresì che "**Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano rispondono all'interesse generale di tutela**

¹ Come definite dall'articolo 2 delle NTA PGRA, v. <<"area fluviale l'area del corso d'acqua morfologicamente riconoscibile o all'interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che la caratterizza anche in relazione alla piena di riferimento, nonché l'area delimitata dagli argini di qualsiasi categoria anche se non classificati e/o in attesa di classifica o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali">>.

degli ambiti territoriali considerati e di riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi” (cfr. c. 3);

- l'articolo 6 classifica i possibili aggiornamenti del PGRa quali conseguenze di:

A) errori materiali;

B) interventi di mitigazione;

C) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;

D) nuove situazioni di dissesto.

Le procedure di aggiornamento della pericolosità del Piano possono essere attivate da chiunque, facendo richiesta all'Autorità di bacino distrettuale e producendo gli elaborati tecnici descritti nell'Allegato A alle Norme di Piano (Allegato V).

Di fondamentale importanza l'art. 7, che detta le disposizioni comuni del PGRa statuendo quanto segue:

- le previsioni contenute negli strumenti urbanistici (quali piani di assetto e uso del territorio) devono conformarsi alle disposizioni del PGRa;
- i Comuni territorialmente interessati dal PGRa devono riportare nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti sul/i mappale/i di riferimento. Qualora il mappale sia interessato da più classi di pericolosità o rischio, il CDU ne dà atto riportando le diverse classificazioni incidenti sulle singole porzioni del mappale;
- va evidenziato che **nelle more dell'adeguamento dei PRGC al PGRa vigente** – operazione con cui potrà essere compiuta la valutazione e determinazione del rischio sulla base della classificazione urbanistica vigente nel singolo Comune - **la classe di rischio rappresentata dal PGRa equivale unicamente a dato conoscitivo ed equivale a mero strato informativo, privo di valore giuridico e non determinante ai fini dei trasferimenti immobiliari o delle operazioni comunque fondate sul CDU**. L'efficacia giuridica piena delle classi di rischio potrà essere riconosciuta solo una volta perfezionato il procedimento di adeguamento del singolo piano o strumento al PGRa, sede nella quale sarà operata l'identificazione del rischio sulla base delle classificazioni di zona e delle destinazioni d'uso definite dalla strumentazione urbanistica comunale (in luogo della classificazione Corine Land Cover, attualmente utilizzata dal software HeroLite quale strato informativo di riferimento dell'applicativo in termini di copertura del suolo);
- **si ricorda che le mappe di rischio contenute nel PGRa non sono utili ai fini della valutazione del rischio per gli interventi di trasformazione territoriale e le classi correlate non possono essere usate nel CDU: le classi di rischio da riportare nel CDU saranno quindi individuate sulla base delle modalità indicate nell'allegato tecnico;**
- **tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia, a prescindere dall'intervenuto adeguamento o conformazione dello strumento urbanistico o diverso atto pianificatorio al PGRa, devono comunque essere tali da:**
 - a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;*
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;*
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;*
 - d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.”.***La disposizione incide quindi in via diretta sia sull'attività di formazione di varianti urbanistiche sia su opere di trasformazione territoriale di rilievo urbanistico o edilizio, anche precedentemente all'adeguamento dell'atto o strumento pianificatorio:** l'osservanza di dette condizioni va quindi garantita sin dall'entrata in vigore del PGRa;

- è previsto un regime transitorio specifico per gli interventi che attuano disposizioni di **piani territoriali e strumenti urbanistici² già vigenti ed in corso di efficacia** alla data di adozione del PGRA (ossia al **5 febbraio 2022**, giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di adozione sulla GURI, a mente dell'articolo 16³ delle NTA del PGRA). Per queste ipotesi l'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica, ove occorra ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 12 lett. e), 13, 14, ferma restando la necessaria osservanza delle condizioni di cui all'art. 7, c. 3, NTA del PGRA:
 - a) sia qualora l'attuazione sia effettuata in via diretta, mediante rilascio di titolo o previo deposito di atto abilitativo edilizio (SCIA, anche alternativa a Pdc, o libera asseverata ai sensi dell'art. 16 bis LR 19/2009);
 - b) sia nel caso in cui l'attuazione avvenga in maniera indiretta, previa presentazione e approvazione di apposito PAC, che dovrà pertanto essere conforme al PGRA;
- l'attuazione delle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio è subordinata alla previsione di un piano di manutenzione delle stesse;
- i piani di emergenza di protezione civile devono tener conto delle aree classificate dal Piano ai fini dell'eventuale aggiornamento e dell'individuazione di specifiche procedure finalizzate alla gestione del rischio.

Si raccomanda l'attenta lettura degli articoli da 8 a 15 (che dettano puntuali imposizioni e specifici regimi prescrittivi per le singole aree o zone, elencando le attività ammesse e quelle escluse⁴); si segnala, infine, che l'articolo 16⁵ – come modificato – circoscrive più puntualmente l'efficacia del piano, declinando i seguenti rapporti del PGRA con la pregressa pianificazione di bacino:

- le **disposizioni del PGRA adottato** operano in **salvaguardia** sin dal 5 febbraio 2022;⁶

- a far data **dal 8 febbraio 2023** ⁷ (data di entrata in vigore del PGRA) **cessa** l'efficacia sia delle misure di **salvaguardia** assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 sia dei Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la sola parte idraulica (ferma restando quindi la loro efficacia per la parte geologica e valanghiva, ma non per le colate detritiche attratte nell'ambito di applicazione del PGRA) dei **Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, i quali **continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi**.

IN SINTESI, DAL PUNTO DI VISTA PIÙ PROPRIAMENTE EDILIZIO si evidenziano le seguenti indicazioni:

a) Tutti i titoli abilitativi già rilasciati entro il 5 febbraio 2022 (i.e.: inizio salvaguardia del PGRA adottato) **mantengono la loro efficacia e gli interventi possono essere validamente completati**, a prescindere dalle

² Quali atti che integrano la categoria dei "piani di assetto e uso del territorio" richiamata dalle NTA del PGRA.

³ Art. 16 NTA PGRA: ". Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale."

⁴ Per la lettura delle quali utile supporto è fornito dal documento predisposto dall'Autorità di bacino denominato "Aspetti Operativi delle Norme Tecniche di attuazione" consultabile al link <<<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/servizi/formazione-convegni/formazione-base-pgra/>>>, assieme agli ulteriori documenti per la formazione di base messi a disposizione dell'Autorità:

Principi generali PGRA

Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione

Il software Herolite ed il Rischio di Alluvioni

⁵ Come modificato da delibera 2 dell'ADBVE 2022, pubblicata in G.U. 4/4/2022

⁶ Cfr. art. 16, c. 1, NTA PGRA: "Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale."

Cfr. art. 65 TU ambiente: "Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni".

⁷ Cfr. art. 16 NTA PGRA: "Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020)".

sopravvenute disposizioni e prescrizioni del PGRA (che non sono tenuti ad osservare). Analogamente si conclude per gli interventi "minori" realizzati attraverso le procedure degli ulteriori regimi edificatori della LR 19/2009 (SCIA, anche alternativa, o edilizia libera, anche asseverata); nel caso gli interventi non siano ancora iniziati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.7, co.4 del PGRA (verifica della compatibilità idraulica).

Al contrario, gli interventi da realizzarsi in base a **titoli rilasciati in epoca successiva all'adozione del PGRA** e delle sue misure di salvaguardia (5 febbraio 2022) sono tenuti al **rispetto delle prescrizioni immediatamente vincolanti poste dallo stesso PGRA** (idem per SCIA ed edilizia libera, anche asseverata).

b) Aspetti riguardanti le sanatorie di opere ubicate in aree allagabili e a pericolosità idraulica.

Le sanatorie sono assoggettate alla regola della doppia conformità dell'opera: devono essere conformi alla disciplina urbanistica edilizia vigente ed adottata all'epoca della realizzazione dell'opera ed anche a quello in cui la domanda di sanatoria è stata presentata.

In tal senso va richiamato l'articolo 49 della legge regionale 19/2009: "possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria."

Affinché l'opera risulti conforme alla disciplina vigente alla data di realizzazione, va valutata la conformità al PRGC vigente al momento della domanda, tenendo in opportuna considerazione le prescrizioni del P.A.I. allora vigente. Merita soffermarsi su un caso particolare riguardante i locali interrati o semi interrati. Il PAI, infatti, disponeva l'incompatibilità assoluta di questi locali, salvo per le sole autorimesse pubbliche. Ove l'opera sia stata realizzata in vigenza del PAI (ovvero anteriormente al 22 febbraio 2023) questa non può intendersi conforme al PRGC allora vigente, venendo così meno il requisito della doppia conformità. Questo malgrado ora l'articolo 15 del PGRA ne ammetta la realizzabilità nelle aree P1.

Più in generale riguardo la conformità alla disciplina vigente ed adottata al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in linea generale, si possono presentare due casistiche, fermo in ogni caso quanto detto sopra sulla necessità di valutare la conformità dell'opera alle prescrizioni dell'allora vigente PAI per l'area interessata:

CASO 1 - domanda presentata ed istruita con rilascio del relativo provvedimento prima dell'adozione in salvaguardia del PGRA: se l'opera risulta **conforme alla disciplina urbanistica vigente, ovvero al PRGC alla luce dell'allora vigente PAI**, alla data di presentazione della domanda, essa può essere sanata senza necessità di conformità al PGRA.

CASO 2 – domanda presentata dopo l'adozione in salvaguardia del PGRA per opere eseguite antecedentemente, deve essere considerato che la norma relativa alla sanatoria letteralmente si riferisce alla disciplina urbanistica vigente ed adottata. È anche vero che le disposizioni del PGRA si sovrappongono alla pianificazione comunale imponendo vincoli immediati ed imponendo il coordinamento fra i due atti pianificatori.

In conseguenza, per esemplificare, la classificazione in area P3 di una certa area che dal PRGC risulti zona B comporta di fatto che in quell'area a partire dal 22 febbraio 2023 si possano rilasciare i permessi a costruire (ovvero atti abilitativi per realizzare opere non esistenti alla data di entrata in vigore del PGRA) solo per i limitati interventi previsti dall'articolo 12 delle NTA. Questo vincolo deriva dalla sovra ordinazione giuridica del PGRA alla pianificazione comunale, tant'è che sarà necessario un apposito ulteriore atto comunale affinché il PRGC si adegui al PGRA. Ai fini dell'art. 49 della legge regionale 19/2009 sopra citata, la disciplina urbanistica è quindi da considerarsi vigente ma non – ancora- adottata; l'unica disciplina urbanistica vigente ed adottata da utilizzare come criterio per la sanatoria è quella del PRGC.

Per i nostri fini, distinguendo fra le norme cogenti che impediscono il rilascio di atti abilitativi previsti nel PGRA e quelle programmatiche, che risulteranno cogenti solo ad avvenuto adeguamento del PRGC al PGRA, si richiama

il principio per cui le norme, soprattutto di pianificazione, hanno effetto solo pro-futuro, salvo gli effetti retroattivi specificamente previsti.

In tal senso ed esemplificando, si legga l'articolo 14 delle NTA del PGRA, ove prevede al comma 4: "Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna". La norma ha evidentemente un contenuto programmatico c.d. pro-futuro: **sono assoggettati a questo comma i NUOVI INTERVENTI, per nuovi dovendosi intendere quelli realizzati dopo il 22 febbraio 2023**. Sicuramente la norma non ha carattere di sovrapposizione sui vigenti PRGC tali da modificarne il contenuto retroattivamente; esemplificando nelle zone P1 le nuove realizzazioni (ovvero quelle attualmente NON esistenti) dovranno necessariamente essere realizzate ad una quota superiore al tirante idrico atteso stimato in almeno 50 cm o da mappatura del PGRA.

In sostanza, questa norma non avendo carattere retroattivo e non comportando un adeguamento automatico del PRGC, non inficia il rilascio in sanatoria per opere che, non essendo nuove ma per definizione già realizzate, abbiano la doppia conformità, sia la storica che attuale, per attuale dovendosi intendere la disciplina urbanistica vigente ed adottata dal Consiglio.

Tuttavia, in ragione di quanto statuito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3 septies d.lgs. n. 152/2006 ss. mm. prot. n. 0016163 del 29.1.2024) circa la necessità di tenere in considerazione e rispettare le prescrizioni del PGRA in sede di rilascio della sanatoria ai sensi dell'articolo 36 Testo Unico 380/2001 e dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in argomento, si evidenzia che per assicurare la coerenza con il PGRA dell'opera da sanare - qualora questa non sia conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA - il Comune dovrà aver reso operativa la misura del PGRA dell'Osservatorio dei cittadini M43.

Una volta adottato però l'atto di adeguamento al PGRA, atto che deve necessariamente intervenire entro un anno dalla pubblicazione sul BUR della regione dell'avviso di adozione del PGRA (pubblicazione avvenuta il 2 agosto 2024), **si avrà una disciplina urbanistica vigente ed adottata diversa**, in cui l'articolo 14 sarà recepito. Correlativamente dopo tale adozione gli atti di sanatoria saranno possibili solo se l'opera sarà adeguata nelle quote (almeno +50cm) sopra il piano di campagna. Questa disciplina, esemplificata per le aree a pericolosità moderata P1, si può estendere anche alle sanatorie per le opere realizzate nelle aree a pericolosità media P2.

Diversamente per le opere da sanare ubicate in area fluviale e a pericolosità elevata P3, l'Amministrazione Comunale, nel valutare la conformità attuale dell'opera al PGRA dovrà tener conto della disciplina dettata dal PGRA per tali aree (artt. 10, 11 e 12)

Resta impregiudicata la possibilità che l'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio del permesso in sanatoria, acquisisca il parere della competente autorità di bacino distrettuale.

Sempre in tema di atto di adeguamento va ricordato l'effetto sull'assoggettamento ad ILIA di terreni edificabili. Questi ultimi rimangono tali e pertanto costituiscono cespite utile ai fini ILIA sino all'adozione dell'atto di adeguamento che realizzando il coordinamento fra la pianificazione del rischio alluvioni con quella urbanistico edilizia, avranno l'edificabilità residua consentita dalla NTA del PGRA, ed in conseguenza potranno essere esclusi dalla produzione di ILIA.

c) Tettoie in area P1

la definizione di edificio si trova nella L.R.19/2009: "a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi". Letteralmente la norma del comma 4 delle NTA del PGRA

prevede l'obbligo dell'elevazione sopra la quota del tirante idrico atteso solo per gli edifici come sopra definiti in cui non rientrano le tettoie. Per questo motivo le tettoie sono consentite:

- se realizzate in aderenza ad un edificio esistente solo ove non presentino l'appoggio su una nuova struttura con fondazione;
- se isolate da edifici esistenti devono essere rimuovibili.

d) Quota di sicurezza sopra piano campagna

Nelle norme del Piano gestione rischio alluvioni è previsto che i nuovi interventi vadano realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica determinata dalla Verifica di compatibilità idraulica e individuata dalle mappe dei tiranti con il tempo di ritorno di 100 anni. In particolar modo è previsto che nelle aree a pericolosità idraulica P1, i nuovi interventi "devono essere collocati ad una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna"

La mappatura dei tiranti idraulici del PGRA è stata determinata dai modelli idraulici a partire dalle quote del terreno del DTM regionale consultabile sul catalogo EAGLE della Regione Friuli Venezia Giulia. Questo DTM ha una risoluzione spaziale di 1 metro, da cui sono stati ricavati i modelli idraulici e i tiranti con risoluzione spaziale di 10 metri. La quota di sicurezza idraulica, quindi, tiene conto di una quota media, calcolata, appunto sulla media delle quote del DTM regionale.

Nei territori di pianura la quota di sicurezza idraulica è da valutarsi come somma della quota del piano campagna, pari alla quota attuale del sedime in cui insiste l'intervento, e del valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni. Nel caso che un terreno presenti fossi o avvallamenti, il territorio considerato in sicurezza sarà quello portato al di sopra della quota di sicurezza idraulica. È necessario quindi, per poter eseguire i nuovi interventi, sopraelevare il terreno almeno fino alla quota di sicurezza sopra individuata.

Nel caso di territorio dotato di pendenza, si presuppone che vi sia una lama d'acqua corrente, il cui tirante corrisponde al valore individuato dalle mappe dei tiranti del PGRA. In questo caso il terreno va sopraelevato del valore individuato dalle mappe dei tiranti idrici, mantenendo la pendenza esistente sul il terreno.

e) Pilotis: parcheggi ed ascensori

È sempre ammesso, al contrario del riporto di terreno nel lotto, l'utilizzo dei pilotis per portare a quota di sicurezza il primo piano di calpestio sopra l'altezza del tirante idrico. La parte sottostante (tra i pilotis) rimane un'area libera allagabile che non può assumere una destinazione urbanistico edilizia. In altri termini non può essere assegnata a questa area la funzione di parcheggio pertinenziale dell'immobile utile per lo standard urbanistico. Tale mancata qualifica deve risultare dal certificato urbanistico.

La realizzazione di ascensori che raggiungano il piano originario di campagna è ammessa in quanto opera di riduzione delle barriere architettoniche.

f) Manutenzioni straordinarie di terreni sportivi e di aree per la fruizione del tempo libero

La realizzazione di campi sportivi o di aree per la fruizione del tempo libero in regione FVG, si individuano come interventi di manutenzione straordinaria, in base all'art. 4 della L.R.19/2009: "configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere;" Tale definizione consente di meglio comprendere la portata dell'articolo 11 comma 1 lettera b. delle NTA del PGRA: l'estensione di aree gioco, ricreative o sportive di edifici, opere pubbliche ecc preesistenti, anche in aree fluviali, è consentita in quanto manutenzione straordinaria nel rispetto, laddove si determini ampliamento di edifici esistenti o la realizzazione di locali accessori, di quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 11 delle NTA del PGRA.

Tali interventi, qualora già previsti dai PRGC vigenti, da realizzarsi unicamente mediante una trasformazione del terreno, sono consentiti anche in area fluviale a patto che non sia prevista la realizzazione di strutture che possano interferire con la morfologia fluviale e che sia possibile la loro rimozione in caso di pericolo di esondazione. Risulta

inoltre necessaria opportuna la redazione un piano di sicurezza per il pericolo di alluvione e la predisposizione di un sistema di allerta da concordare con il Comune e/o con la Protezione Civile Regionale.

Ove previsto, è necessario richiedere il nullaosta idraulico al competente ufficio periferico, ai sensi del R.D. 523/1904, presentando la documentazione progettuale esecutiva, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate e acquisire il parere dell'Autorità di bacino.

PER QUANTO CONCERNE LA SCALA PIÙ PROPRIAMENTE URBANISTICA E TERRITORIALE:

Ferma restando l'immediata vincolatività e la necessaria **assenza di contrasto imposta fin dall'entrata in vigore del PGRA** dal comma 4 dell'articolo 65 del TU ambiente, che porta all'immediata disapplicazione delle disposizioni urbanistiche e territoriali confliggenti con le indicazioni precettive del PGRA, fin dalla sua approvazione, è previsto l'obbligo di adeguamento al PGRA.

Risulta quindi al momento indispensabile che gli enti territorialmente interessati dal PGRA provvedano al tempestivo adeguamento dei propri piani territoriali e strumenti urbanistici (quali piani e programmi di assetto ed uso del territorio) al fine di rispettare il quadro regolativo attuale sopra descritto.

Una volta perfezionatasi la fase dell'adeguamento dei piani e strumenti al PGRA (con cui vengono eliminate le antinomie, ove esistenti, tra i diversi atti di pianificazione), le NTA del Piano stesso dispongono la necessità di pervenire all'operazione di piena conformazione tra il PGRA ed i diversi strumenti ed atti di pianificazione, in perfetta coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 49/2010, specificatamente dedicato allo strumento del PGRA.

La legge regionale 5 aprile 2024, nr. 2 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio" ha introdotto, con particolare riferimento alla procedura di adeguamento, l'articolo 53, il quale prevede che:

Art. 53 (Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)

1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.

2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h), della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio).

L'Allegato tecnico alla presente circolare detta le indicazioni tecnico-operative a supporto degli enti locali al fine di adeguare la strumentazione urbanistica locale al PGRA.

Alla luce degli esiti del processo di adeguamento, la legge regionale 2/2024 ha introdotto, altresì, la possibilità per il Comune di prevedere una misura compensativa al fine di riutilizzare la capacità edificatoria persa nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico molto elevato. In tali ipotesi, quindi, il Comune può "certificare" la perdita della capacità edificatoria su tali aree, posticipando ad una fase successiva di conformazione, la riutilizzazione del credito edificatorio. Stante la finalità del PGRA di garantire la realizzazione degli edifici dove il rischio non c'è, il Comune può destinare i crediti edificatori persi e "certificati" in aree non soggette a rischio

oppure ricollocarli nelle medesime zone se nel frattempo, ad esempio, ha realizzato delle opere di mitigazione che hanno azzerato o ridotto il rischio preesistente.

Si riporta il testo dell'articolo 54 della legge regionale 2/2024, in vigore dal 9 aprile 2024:

Art. 54 (Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)

- 1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.*
- 2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.*

Si allega alla presente nota un quadro di sintesi degli adempimenti fin qui illustrati, unitamente a qualche indicazione di natura tecnica sulla redazione delle varianti di adeguamento al PGRA.

Servizio competente per gli aspetti urbanistici: Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
Responsabile del procedimento: dott. Magda Uliana- 0403774721 – magda.uliana@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Albery – 0432555226 – cristina.albery@regione.fvg.it
Servizio competente per gli aspetti idraulici: Servizio difesa del suolo
Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cella – 0403774168/4435 – fabio.cella@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Lipizer – 0403774643 – marco.lipizer@regione.fvg.it

Il Direttore Centrale Difesa dell'Ambiente
Ing M. Canali

Il Direttore Centrale Infrastrutture
Dott.ssa M. Uliana